



## IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dott. Ersilio Secchi  | Presidente   |
| Dott. Mirco Lombardi  | Giudice      |
| Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

### DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] e partita IVA [REDACTED] in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, dott. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], presso lo Studio del quale, sito in [REDACTED] n. [REDACTED], è anche elettivamente domiciliata;

#### premesse

- che la ricorrente ha presentato in data 18.9.2017 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, già corredata dalla documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 161 commi 2° e 3° L.F.;
- che il Giudice Relatore ha individuato i seguenti ambiti di necessario chiarimento, fissando all'uopo, con provvedimento del 22.9.2017, l'udienza del 4.10.2017, ai sensi dell'art. 162 comma 1° L.F.:

- 1) *necessità di approfondimento sulla ratio e sull'ambito applicativo dei requisiti di legittimazione alle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999 in relazione all'illustrata operazione tra [REDACTED] e [REDACTED];*
- 2) *incongruenza dell'ammontare dei crediti da cartolarizzare indicati nel piano di [REDACTED] rispetto a quanto indicato nel concordato di [REDACTED] con conseguente necessità di omogeneizzazione in ragione del collegamento delle operazioni e del reciproco condizionamento delle procedure;*
- 3) *mancata allegazione dei contratti volti a regolare i flussi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione a favore dei creditori cessionari delle notes, al fine di consentirne il consapevole esercizio del diritto di voto;*
- 4) *assenza di un contratto di finanziamento relativo alle somme necessarie per il versamento della cauzione di cui all'art. 163 L.F., per cui è meramente indicata l'ipotesi di una anticipazione della nuova finanza bancaria o l'intervento di non meglio precisati altri soggetti, con conseguente assoluta inidoneità dell'attestazione sul punto;*
- 5) *ambiguità nella determinazione del termine di adempimento a favore dei privilegiati tra quanto indicato a pag. 62 (termine compreso genericamente tra 3 mesi dall'omologa e fine del 2021) ed a pag. 112 (termine fissato in 6 mesi dall'omologa) del ricorso, con conseguente necessità di chiarimento anche per quanto riguarda l'ammontare degli interessi previsti sui crediti privilegiati;*



6) inadeguata motivazione circa la determinazione dell'ammontare dei crediti a titolo di garanzia di cui alla classe n. 2 ed in particolare riguardo alla svalutazione operata per alcuni di essi, senza che sia stato appostato un corrispondente fondo rischi, con conseguente inidoneità dell'attestazione sul punto;

7) con riguardo alla classe 3, illegittima attribuzione di notes per un valore nominale eccedente il valore dei crediti ivi ricompresi, senza adeguata e specifica motivazione circa la prospettiva di svalutazione al di sotto del 100% con conseguente inadeguatezza dell'attestazione, sul presupposto che in astratto quanto esorbita dal totale dei crediti dovrebbe essere destinato ad altre classi (salvo motivata svalutazione);

- che la società concordataria in occasione dell'udienza ha prodotto memoria di chiarimenti e integrazioni, poi duplicata da successivo deposito telematico, con cui ha fornito i chiarimenti richiesti: con riferimento al quesito di cui al punto 1) è stata fornita la spiegazione di carattere tecnico e di convenienza economica alla base delle modalità atipiche della operazione di cartolarizzazione; 2) sono state poi chiarite le ragioni di apparente discrepanza della quantificazione dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione rispetto a quanto esposto nel piano del concordato di [REDACTED] 3) è stato inoltre chiarito che allo stato non è tecnicamente possibile fornire ulteriore modulistica di dettaglio circa i flussi derivanti dalla cartolarizzazione anche in ragione della peculiarità delle notes emesse e dei crediti sottostanti; 4) sono stati precisati gli impegni con le Banche finanziatrici per assicurare il versamento della cauzione; 5) è stata superata l'incongruenza nella fissazione dei termini di adempimento nei confronti dei privilegiati; 6) è stata fornita più evidente spiegazione delle ragioni oggettive che giustificano la svalutazione dei crediti per garanzia inseriti nella classe 2; 7) sono state fornite le motivazioni che oggettivamente dimostrano come il valore effettivo delle notes non corrisponde al valore nominale ma è suscettibile di svalutazione così da scendere al di sotto del 100% dei crediti inseriti nella classe 3;

#### esaminati

- il piano concordatario che prevede la soddisfazione dei creditori mediante la cessione di tutti i propri beni (mobili, immobili, crediti, e titoli), previa effettuazione di una complessa operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati da tutte le cooperative di servizi del gruppo nei confronti delle cooperative edilizie di primo livello, e l'ottenimento di finanza ai sensi dell'art. 182 quater comma 1° L.F. (per l'importo di euro 800 mila) destinata ad essere soddisfatta in notes derivanti dall'operazione di cartolarizzazione, a condizione dell'omologa del concordato di [REDACTED] spa e degli accordi di ristrutturazione di [REDACTED] e [REDACTED];

- la proposta concordataria che prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili (in parte in notes come accennato) e dei creditori privilegiati entro il primo semestre del 2018, nonché l'adempimento parziale entro la fine del 2021 a favore dei chirografari, suddivisi in 4 classi, la prima relativa a debiti diretti soddisfatto al 60%, la seconda costituita da debiti per garanzie prestate



soddisfatta al 20,3%, la terza riguardante debiti bancari diretti pagata con notes con valore nominale corrispondente all'80% dei crediti della classe e la quarta comprendente debiti bancari per garanzia di cui è previsto il pagamento con notes di valore nominale corrispondente al 172% dei crediti della classe;

- l'attestazione ex artt. 161 comma 3° e l'ulteriore documentazione depositata;

#### **ritenuto**

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Lecco, come riscontrabile dalla visura camerale in atti, e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dall'amministratore unico e sussiste la deliberazione prevista dall'art. 152 L.F.;

- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 161 comma 2° L.F.;

- che la relazione ex art. 161 comma 3° L.F., non totalmente soddisfacente su alcuni punti, non osti all'accesso della procedura, tenuto conto degli approfondimenti che dovranno essere effettuati da parte dell'organo commissariale sulle dettagliate spiegazioni fornite dalla società concordataria alla richiesta di chiarimenti del Giudice Relatore (ad es. verifica delle ragioni di svalutazione dei debiti per garanzia di cui alla classe 2 sulla base della relativa documentazione fino ad ora non prodotta);

- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale nel campo finanziario, avendo come oggetto speciale il compimento di operazioni mobiliari, ed indubbiamente supera le soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo prospettato;

- che la previsione di soddisfazione differenziata, sia nella percentuale sia come modalità di pagamento, attraverso la configurazione di 4 classi di creditori chirografari, sia legittima alla stregua del criterio di cui all'art. 160 comma 1° lett. c) dato che la suddivisione è avvenuta sulla base di posizione giuridiche e interessi economici omogenei, distinguendo crediti bancari da quelli comuni e crediti diretti da quelli per garanzia;

- che la modalità di pagamento prevista per le classi 3 e 4, che riceveranno notes derivanti dalla operazione di cartolarizzazione dei crediti, deve considerarsi ammissibile alla stregua dell'espresso disposto dell'art. 160 comma 1° lett. a) che contempla la dazione di strumenti finanziari come



ipotesi di adempimento; al contempo la peculiarità dello strumento finanziario utilizzato, che incorpora dei crediti altrimenti destinati al realizzo in sede concordataria, impone che il valore nominale del titolo sia perlomeno superiore alla soglia di ammissibilità del 20% ex art. 160 comma 4° L.F. e parimenti che lo stesso non superi il valore dei crediti che è destinato a soddisfare, altrimenti si avrebbe l'aggiramento di precisi limiti posti dal Legislatore; nel caso di specie ricorrono entrambi i requisiti anche grazie ai chiarimenti effettuati dalla società concordataria che ha chiarito come l'effettivo valore delle notes alla stregua di criteri oggettivi ed indubbi sia tale da escludere assolutamente il pagamento di un creditore per oltre il 100%;

- che il pagamento del 20% per le prime due classi, pagate in denaro, sia assicurato alla stregua dei criteri prudenziali adottati nella stima dei cespiti, così da escludere qualunque rilievo possibile da parte del Tribunale, cui è precluso il giudizio sulla fattibilità economica del piano in quanto riservato al ceto creditorio, salve le necessarie verifiche che saranno effettuate dai commissari giudiziali;

- che dunque allo stato non sussistano elementi valutabili dal Tribunale per escludere la fattibilità del piano su cui si fonda la proposta: infatti, come affermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, al Tribunale è sottratto il sindacato circa la realizzabilità economica della proposta concordataria, che spetta esclusivamente alla libera valutazione di convenienza ed affidabilità del ceto creditorio; il Tribunale può stigmatizzare esclusivamente ipotesi di assoluta impossibilità oggettiva o giuridica, nel caso di specie non ricorrenti;

- che non sia ostativa dell'ammissione al concordato, alla stregua dei chiarimenti effettuati, l'operazione che parallelamente viene svolta con ██████ di cui ██████ diventa cessionaria dei crediti contro le cooperative di primo livello così da consentirne la cartolarizzazione e restituirne i flussi a ██████, anche dopo la conclusione del concordato, in quanto si tratta di attività assolutamente neutra ai fini concordatari;

- che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 163 n. 4 L.F., con riferimento all'attività degli organi della Procedura ed i loro ausiliari, debba essere determinato, anche alla luce di quanto precisato negli atti prodotti, in circa euro 200.000,00;

- che il finanziamento degli Istituti di credito previsto nel piano debba considerarsi essenziale per il suo buon esito, nonché per l'ammissione stessa alla procedura concordataria nella misura in cui è



necessario al pagamento della cauzione di cui all'art. 163 L.F., così che ne deve essere riconosciuta la natura prededucibile, sia pure con pagamento nei particolari termini e modi previsti nel ricorso;

### PER QUESTI MOTIVI

#### DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da [REDACTED]  
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e partita IVA [REDACTED]

#### DELEGA

alla procedura il Dott. [REDACTED];

#### NOMINA

come Commissari Giudiziali la dott.ssa [REDACTED] con studio in [REDACTED] via [REDACTED]  
n. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] con studio in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED];

#### ORDINA

tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della legge la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per il giorno 30.1.2018 alle ore 12.20;

#### FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 40.000,00, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

#### ORDINA

al ricorrente, se non vi ha già provveduto, di consegnare ai Commissario giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

#### AVVERTE

che uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), eventualmente previa richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 165 L.F., possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 163 commi 4°, 5°, 6° e 7°;

#### DISPONE



che i Commissari Giudiziali provvedano ai seguenti adempimenti:

- 1) ai sensi e con le modalità di cui all'art. 171 comma 2° L.F., comunichino ai creditori un avviso contenente - data di convocazione dell'adunanza, proposta del debitore e decreto di ammissione; - indirizzo di posta certificata del Commissario; - l'invito a ciascun creditore ad indicare un indirizzo di posta certificata, e le eventuali modificazioni, cui i Commissari effettueranno le successive comunicazioni degli atti della procedura, con l'avvertimento che, in assenza di indicazione entro 15 giorni, esse si perfezioneranno con il mero deposito dell'atto in cancelleria;
- 2) forniscano ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso, salvo il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo;
- 3) ai sensi dell'art. 172 L.F. depositino in cancelleria la relazione ivi disciplinata almeno 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori ed entro lo stesso termine provvedano alla comunicazione della relazione ai creditori; in particolare nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;
- 4) qualora siano depositate proposte concorrenti (o sopravvivono informazioni rilevanti ai fini del voto), riferiscano in merito con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori almeno dieci giorni prima dell'adunanza;

#### **ORDINA**

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. nonché mediante inserzione per una sola volta sui giornali "La Repubblica" e "La Provincia di Lecco" e mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

#### **MANDA**

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 5/10/2017.

Il Giudice relatore  
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente  
Dott. Ersilio Secchi

